

**DELIBERAZIONE n.78/2018/VSG**

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2018

\*\*\*\*\*


composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi Presidente

dott. Giuseppe Imparato Consigliere, relatore

dott. Luigi Di Marco Consigliere

\*\*\*\*\*

~~VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;~~~~VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;~~~~VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per~~~~l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge~~~~Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;~~~~VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,~~~~approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive~~~~modificazioni ed integrazioni;~~~~VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia~~~~di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive~~~~modificazioni ed integrazioni;~~~~VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo~~

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO, in particolare, l'art.4 (modificato dall'art.1-bis, comma 2, lett. a) nn.1 e 2, lett. b), d) ed e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, e, successivamente, sostituito dall'art.11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che ha introdotto, a carico delle Province e dei Comuni, l'obbligo di redazione di una *relazione di fine mandato*, appositamente certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale prevedendo anche la loro trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente e la loro pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 con cui, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo schema tipo per la

**DELIBERAZIONE N.78/2018/VSG**  
**Sezione controllo Molise**



COMUNE DI OFATINO  
 Protocollo Arrivo  
 Copia Documento  
 N. 4053/2018 del 25-07-2018

redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 9 aprile 2015 n.15/QMIG;

ESAMINATA la relazione istruttoria depositata il 17 maggio 2018 (prot. interno n. 72872402), circa il rispetto da parte del **Comune di Oratino (CB)** dell'obbligo di redazione, sottoscrizione, certificazione, comunicazione e pubblicazione - in vista delle elezioni del 10 giugno 2018 - della relazione di fine mandato, così come previsto dal citato art.4 del D. Lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.11/PRES/2018 del 17 maggio 2018, di convocazione della Sezione per la data odierna, al fine di deliberare sull'esito della predetta istruttoria;

UDITO il Magistrato relatore;

#### FATTO

Con nota del 6 aprile 2018, prot. n. 1882, acquisita al protocollo Cdc n. 918 del 9 aprile successivo, è pervenuta dal **Comune di Oratino** la relazione, di fine mandato, redatta ex art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 in vista delle elezioni del 10 giugno 2018 ed afferente il mandato amministrativo iniziato con le precedenti elezioni del 26/27 maggio 2013.

Detta relazione, è stata sottoscritta dal Sindaco il 23 marzo 2018.

La certificazione dell'Organo di revisione è del 5 aprile 2018 ed il 6



*[Handwritten signature]*

aprile successivo è avvenuta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**DIRITTO**

L'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 - in attuazione del principio contenuto nell'art.2, comma 2, lettera d) della L. 5 maggio 2009 n.4 in materia di federalismo fiscale - ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

La normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a **rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability** a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

All'uopo, la relazione contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

**DELIBERAZIONE N.78/2018/VSG**  
**Sezione controllo Molise**



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI ORATINO  
 Protocollo Arrive N. 4053/2018 del 25-07-2018  
 Copia Documento

- a) sistema controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo della relazione è stato adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26/4/2013, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013;

Le disposizioni dell'art.4 del D.Lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1 del D.L. n.16/2014, convertito dalla Legge n.68/2014, individuano soggetti obbligati e regolano tempi di



redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato tanto per l'ipotesi della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata. A tal fine:

- la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i successivi tre giorni;

- la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Circa l'obbligo di inoltro della relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (insorto dall'8 dicembre 2012 con l'entrata in vigore del comma 3-bis inserito dall'art.1-bis, comma 2, lett. c) citato D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.213/2012) la norma non fornisce, ben vero, specificazioni circa l'attività di controllo che la Sezione è chiamata a svolgere.

Stanti, tuttavia, gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in parola, anche l'esame delle relazioni di fine mandato deve ritenersi




inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnato alle Sezioni regionali caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte Cost. nn.60/2013, 198/2012 e 179/2007).

Al riguardo, la Sezione ritiene che la verifica affidatale resti, di norma, circoscritta all'accertamento formale del rispetto della tempistica che lo stesso legislatore ha imposto alle amministrazioni locali in prossimità della scadenza del mandato elettorale: tempistica relativa alla redazione (anche intesa quale riferibilità al soggetto dalla quale deve promanare), al successivo invio a fini certificatori e alla trasmissione (alla magistratura contabile) della relazione di fine mandato. - **salvo che l'omesso o erroneo richiamo nella relazione di elementi notiziali fondamentali per ricostruire l'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo finisca per svuotare di significato la trasparenza prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.149/2011** (cfr. (cfr. Sez. controllo Lombardia n.430/2013/VSG).

Peraltro, il contenuto della relazione potrà anche essere valutato in un'ottica di controllo successivo di legalità finanziaria non solo in relazione alla verifica di conformità al modello ministeriale ma anche in ordine alla valutazione della c.d. sana gestione finanziaria dell'ente che la Sezione effettua ai sensi dell'art.1, commi 166 e ss. della L. 23 dicembre 2005, n.266, nell'ambito del rinnovato sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, come ora delineato dal più volte citato D.L. n.174/2012 (cfr. Sez. controllo Veneto n.419/2014/VSG e Sezione controllo Molise n.243/2015/VSG).

**DELIBERAZIONE N.78/2018/VSG**  
**Sezione controllo Molise**




Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie il Comune di Oratino nella parte IV della relazione concernente i rilievi degli organismi esterni di controllo, con riferimento agli eventuali rilievi della Corte dei conti afferma, molto genericamente, che *"l'Ente è stato soggetto a controlli ordinari, tramite relazioni istruttorie e deliberazioni, sui dati trasmessi dall'Organo di revisione con gli appositi questionari e sui conti consuntivi trasmessi dall'Ente durante il mandato; sono stati puntualmente forniti tutti i chiarimenti e dati richiesti e rispettate le disposizioni impartite, in particolare con l'adozione della deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 23.03.2017"*.

A giudizio del Collegio, tuttavia, il contenuto della relazione nella sua estrema genericità non è conforme ai principi di trasparenza ed esaustività cui le relazioni di fine mandato devono essere improntate.

In particolare questa Sezione di controllo ha emesso specifiche pronunce per gravi irregolarità, di cui non si fa menzione; né appare sufficiente a rimediare a tale carenza, sotto il profilo della trasparenza, il mero richiamo alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 23 marzo 2017. Con la deliberazione n.242/2015/PRSP, relativa al rendiconto 2013, la Sezione ha contestato la modalità di ripiano del risultato di amministrazione, negativo per euro 60.790,25, e la non corretta imputazione delle quote parti da recuperare imputandole ai bilanci successivi. Inoltre, ha evidenziato il mancato computo all'interno del risultato di amministrazione del Fondo Svalutazione Crediti, così come già eccepito con la precedente deliberazione n. 27/2015/PRSP (relativa al rendiconto 2012). Le contestazioni di cui alla

**DELIBERAZIONE N.78/2018/VSG**  
**Sezione controllo Molise**



citata deliberazione n. 242/2015/PRSP sono state molteplici, tanto che la Sezione ha ritenuto necessario l'inoltro della stessa alla locale Procura erariale per l'accertamento dell'eventuale danno erariale. Analogamente, anche la successiva deliberazione n. 24/2017/PRSP, relativa al rendiconto 2014, ha riscontrato gravi irregolarità ed è stata trasmessa alla Procura contabile. In particolar modo la Sezione ha contestato l'errato calcolo del disavanzo di amministrazione, e, soprattutto, la circostanza che detto disavanzo deve essere ripianato su tre esercizi ai sensi dell'art. 188 del TUEL e non in trent'anni come invece operato dall'Ente. Peraltro nella del. 24/2017/PRSP si è disposto che l'ente avrebbe dovuto provvedere alle misure correttive entro i 60 gg successivi alla notifica della deliberazione, ma il Comune non ha provveduto in merito, tanto che con deliberazione n. 106/2017/PRSP è stato accertato il mancato adempimento con tutte le conseguenze del caso.

**P.Q.M.**

La Sezione

Accerta:

- il rispetto, da parte del Comune di Oratino della procedura dettata dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente ai termini di redazione e all'obbligo di sottoscrizione della relazione di fine mandato,

l'avvenuta certificazione della medesima relazione da parte dell'Organo di revisione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei termini di legge;

**DELIBERAZIONE N.78/2018/VSG**  
**Sezione controllo Molise**



COMUNE DI ORATINO  
 Protocollo Arrivo  
 Copia Documento  
 N. 4053/2018 del 25-07-2018

- la non completa corrispondenza del contenuto della suddetta relazione a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, impregiudicata ogni diversa e successiva valutazione in sede di controllo finanziario sui bilanci degli esercizi 2016 - 2017;


Ordina all'Amministrazione comunale di Oratino:

- di pubblicare la presente deliberazione nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente, ai sensi dello stesso art.4, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, allo scopo di integrare la relazione predisposta dal Sindaco cessato.


✓ Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Oratino nonché alla locale Procura erariale.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2018.

Il Magistrato, relatore  
(Cons. Giuseppe Imparato)




Il Presidente  
(Mario Nispi Landi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 luglio 2018



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Davide Sabato)

